

Questa è una traduzione automatica. Vale sempre la versione originale in tedesco.

ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI COMMISSIONATO

ProTimer GmbH ("ProTimer") fornisce un servizio SaaS o cloud (servizi SaaS) al cliente in relazione alla registrazione delle ore di lavoro obbligatorie, dei dati personali, dei servizi e degli ordini e nell'ambito della contabilità delle retribuzioni. Nel fornire i servizi SaaS, Pro-Timer archivia i dati personali per conto e ai fini del cliente ("trattamento commissionato").

1. L'OGGETTO E LA PORTATA DELL'ACCORDO DI ADV

1.1 Il presente Accordo per il Trattamento dei Dati ("Accordo ADP") stabilisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di ProTimer e del Cliente ("Parti") in relazione al Trattamento dei Dati.

2. VALIDITÀ, DURATA, RAPPORTO CON LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

2.1 ProTimer rende disponibile il presente Accordo ADV nella Soluzione SaaS per la stipula in relazione ai servizi ivi elencati ("Servizi SaaS"). Se il cliente accetta l'accordo ADV attivando un campo di conferma (Click-to-Accept) nel software, l'accordo ADV diventa parte vincolante degli accordi contrattuali tra le parti contraenti relativi alla fornitura dei servizi SaaS (GTC). Se esistono più ambienti (database), il presente accordo ADV si applica a tutti. È valido per l'intera durata del periodo di abbonamento e rimane parte integrante delle CG ad ogni proroga del periodo di abbonamento e, se necessario, anche oltre, fino alla cancellazione dei dati personali interessati dal trattamento commissionato (cfr. punto 4.2) da parte di ProTimer.

2.2 Le disposizioni del presente Contratto ADV integrano le disposizioni delle CGC. Esse non limitano i diritti e gli obblighi delle parti contraenti in relazione alla fornitura o all'utilizzo dei servizi SaaS. Tuttavia, per quanto riguarda il loro oggetto, le disposizioni del presente Contratto ADV hanno la precedenza sulle disposizioni delle CGC (a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente nelle CGC).

3. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO ADV

3.1 Il presente Contratto ADV si applica (una volta accettato dal Cliente) in relazione all'elaborazione degli ordini nell'ambito dei servizi SaaS forniti da ProTimer in conformità alle CGC.

3.2 Il presente Contratto ADV non si applica espressamente al trattamento dei dati personali in cui ProTimer determina le finalità e i mezzi del trattamento ed è pertanto responsabile ai sensi della Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (FADP) o di qualsiasi altra legge applicabile in materia di protezione dei dati (in particolare il GDPR dell'UE). Tale trattamento dei dati personali, che ProTimer effettua in qualità di responsabile (ad esempio, il trattamento dei dati personali nell'ambito del calcolo dei dati legali o ai fini della fatturazione del servizio o della comunicazione con il cliente), viene effettuato da ProTimer in conformità con l'informativa sulla privacy di ProTimer e con le leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

4. INFORMAZIONI SULL'ELABORAZIONE DEGLI ORDINI

4.1 L'oggetto e lo scopo dell'elaborazione commissionata è la fornitura di servizi SaaS da parte di ProTimer per il cliente. L'elaborazione dell'ordine consiste nella memorizzazione, messa a disposizione, trasmissione e cancellazione dei dati personali secondo le disposizioni delle CGC.

4.2 I dati personali che il cliente sceglie di memorizzare nel software utilizzato da ProTimer per la fornitura di servizi, nonché i dati delle persone a cui il cliente concede l'accesso al suo software, sono interessati dal trattamento commissionato. Si tratta in particolare di dati personali che vengono solitamente raccolti durante la chiamata o l'esecuzione e l'utilizzo del software. Sono compresi i dati di log che vengono rilevati automaticamente durante l'utilizzo informativo dell'applicazione (ad es. i file di log e il sistema, l'indirizzo IP, le voci di ticketing), i dati inseriti dall'utente nonché i dati di utilizzo con riferimento personale rilevati dal cliente (di seguito "dati relativi alla persona").

5. RUOLI E AREE DI RESPONSABILITÀ

5.1 Il cliente conferma e ProTimer riconosce che il cliente è e rimane responsabile del trattamento dei dati personali in base alle leggi vigenti sulla protezione dei dati. Il cliente assume pertanto il ruolo di responsabile. Sono riservati i casi in cui il cliente è egli stesso un responsabile del trattamento dei dati personali (cfr. punto 5.4).

5.2 ProTimer riconosce che il cliente, nel ruolo di responsabile, è tenuto a vincolare contrattualmente ProTimer ad alcuni dei suoi obblighi derivanti dall'EU-DSGVO (o da altre leggi applicabili sulla protezione dei dati) quando utilizza i servizi SaaS.

5.3 ProTimer assume il ruolo di incaricato del trattamento dei dati personali in questione. Nella misura in cui ProTimer non è anche soggetta al GDPR (o alle altre leggi applicabili in materia di protezione dei dati) in relazione a tale trattamento, ProTimer svolgerà tale ruolo solo sulla base degli obblighi contrattuali di ProTimer ai sensi del presente Contratto ADV e non sarà vincolata ai sensi del GDPR (o delle altre leggi applicabili in materia di protezione dei dati) per questo solo motivo.

5.4 Se il cliente è un incaricato del trattamento (ossia se il cliente è autorizzato a fornire il software ad altre persone fisiche o giuridiche ai sensi delle CG), conferma che il suo cliente (ossia la persona responsabile) lo ha autorizzato a subappaltare il trattamento e a impartire eventuali istruzioni a ProTimer in base a un accordo separat.

6. COMPITI DEL PROTIMER

6.1 ProTimer si impegna a trattare i dati personali solo per la fornitura dei servizi SaaS secondo la descrizione del servizio e gli obblighi contrattuali, nonché secondo il presente accordo ADV.

6.2 ProTimer ha il diritto di trattare i dati personali del cliente in modo tale da adempiere agli obblighi di servizio derivanti dal contratto SaaS e dal presente accordo ADV. Su richiesta, ProTimer è pronta ad attuare ulteriori istruzioni del cliente relative all'elaborazione dell'ordine. Il presupposto è che queste siano realizzabili e oggettivamente ragionevoli per ProTimer nell'ambito dei servizi SaaS concordati nelle CG e che non comportino costi aggiuntivi o una modifica dell'ambito dei servizi. Resta in ogni caso riservato l'adempimento degli obblighi legali o normativi a cui ProTimer è soggetta.

6.3 ProTimer si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni del presente Contratto ADV da parte dei dipendenti incaricati del trattamento commissionato e delle altre persone che lavorano per ProTimer e che hanno accesso ai dati personali. ProTimer si impegna inoltre a obbligare le persone che hanno accesso ai dati personali a mantenere la riservatezza (anche oltre la durata del loro lavoro per ProTimer).

6.4 ProTimer si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate nell'interesse della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità contrattuale dei dati personali. Pro-Timer implementa in particolare controlli di accesso, controlli di accesso e procedure per la verifica, la valutazione e la verifica periodica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative. Nella scelta delle misure, ProTimer tiene conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione, nonché del tipo, della portata, delle circostanze e delle finalità del trattamento, nonché delle diverse probabilità di accadimento e della gravità del rischio per gli interessati. Le misure applicabili in ciascun caso derivano dalle attuali descrizioni del servizio di ProTimer.

6.5 ProTimer si impegna a informare tempestivamente il cliente per iscritto qualora venga a conoscenza di una violazione della sicurezza dei dati personali. Nel fare ciò, ProTimer deve informare il cliente sul tipo e sulla portata della violazione, nonché sulle possibili misure correttive. Le parti contraenti adotteranno congiuntamente le misure necessarie a garantire la protezione dei dati personali e a mitigare le possibili conseguenze negative per gli interessati. Inoltre, ProTimer si impegna a fornire al cliente, su richiesta scritta, informazioni sufficienti per consentirgli di adempiere agli obblighi previsti dall'EU-DSGVO o da altre leggi applicabili in materia di protezione dei dati per quanto riguarda la notifica, l'indagine e la documentazione delle violazioni della sicurezza dei dati.

6.6 ProTimer si impegna a supportare il cliente, su richiesta scritta e a fronte di un compenso ragionevole separato e nell'ambito delle risorse operative e delle possibilità di ProTimer, nell'adempimento dei diritti dell'interessato (in particolare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione) da parte del cliente (relativamente ai dati personali) in conformità al Capitolo III del GDPR dell'UE (o a disposizioni equivalenti di altre leggi applicabili in materia di protezione dei dati). Se una persona interessata si rivolge direttamente a Pro-Timer con reclami riguardanti l'adempimento dei diritti della persona

interessata, Pro-Timer rimanderà la persona interessata al cliente. Il prerequisito è che Pro-Timer possa assegnare tale incarico al cliente sulla base delle informazioni fornite dall'interessato.

6.7 ProTimer è tenuta a informare tempestivamente il cliente per iscritto qualora riceva una richiesta (ad esempio una richiesta di informazioni o di cancellazione) da parte di un soggetto interessato in relazione ai dati personali di hosting, a condizione che l'attribuzione al cliente sia possibile sulla base delle informazioni fornite dal soggetto interessato.

6.8 ProTimer è disposta, su richiesta scritta e dietro pagamento di un compenso ragionevole separato, e tenendo conto delle risorse e delle capacità operative di ProTimer, ad assistere il Cliente nelle valutazioni dell'impatto sulla protezione dei dati e nelle consultazioni normative.

6.9 ProTimer conserverà i dati personali per un massimo di 10 anni dopo la fine del periodo di utilizzo (requisiti legali). Dopodiché, i dati saranno cancellati secondo le norme vigenti.

7. UTILIZZO DI SUBPROCESSORI

7.1 Se il cliente richiede a ProTimer servizi che coinvolgono dati personali e sono forniti da terzi, ProTimer rimane incaricato del trattamento nei confronti del cliente e adempie ai relativi obblighi previsti dal Contratto ADV. Il fornitore del servizio di terzi che è integrato nel servizio di ProTimer è un sub-incaricato di ProTimer. Ciò va distinto dai casi in cui ProTimer media la conclusione di un contratto diretto con il fornitore di servizi terzo al cliente e il fornitore di servizi terzo diventa un elaboratore diretto del cliente. In questi casi, il cliente deve provvedere personalmente a stipulare gli accordi necessari con il terzo fornitore di servizi ai sensi delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

7.2 ProTimer ha il diritto di utilizzare subprocessori nell'ambito della fornitura dei servizi di hosting di ProTimer (ad esempio, nell'ambito delle informazioni legali o di altri supporti). In questi casi, ProTimer è tenuta a stipulare un accordo con i subprocessori nella misura necessaria a consentire a ProTimer di rispettare le disposizioni del presente Contratto ADV.

7.3 ProTimer informerà preventivamente e in modo appropriato il cliente se, dopo l'entrata in vigore del presente Contratto ADV, ProTimer aggiungerà nuovi subprocessori o sostituirà i subprocessori esistenti in relazione ai servizi SaaS esistenti. Se il cliente non si oppone entro trenta (30) giorni dalla data della notifica per importanti motivi di protezione dei dati, il nuovo subprocessore o quello sostituito si considera approvato.

7.4 Se la subelaborazione comporta un trasferimento di dati personali di hosting in un paese al di fuori del territorio dell'UE/SEE/Svizzera, ProTimer garantirà il rispetto delle disposizioni del GDPR dell'UE (o delle analoghe disposizioni della LPD svizzera) relative al trasferimento di dati a un paese terzo (ad esempio, selezionando un subincaricato che attui un livello equivalente di protezione dei dati attraverso misure tecniche e organizzative e includendo clausole contrattuali standard riconosciute per i trasferimenti). ad esempio, selezionando un subincaricato che attui un livello equivalente di protezione dei dati attraverso misure tecniche e organizzative e includendo clausole contrattuali standard riconosciute per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento in Paesi terzi).

8. OBBLIGHI DEL CLIENTE

8.1 Il Cliente è responsabile della liceità del trattamento dei dati personali, compresa la liceità del trattamento commissionato o subappaltato.

8.2 Il cliente dovrà adottare autonomamente misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali nel proprio ambito di responsabilità (ad esempio, sui propri sistemi e applicazioni o con autenticazione a due fattori).

8.3 Il cliente è tenuto a informare immediatamente ProTimer qualora rilevi violazioni delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati nella fornitura di servizi da parte di ProTimer.

9. DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI REVISIONE

9.1 ProTimer fornirà al Cliente, su richiesta scritta, tutte le informazioni ragionevolmente richieste dal Cliente per dimostrare la conformità al presente Contratto ADV agli interessati o alle autorità di controllo della protezione dei dati.

9.2 ProTimer consente al cliente o a un revisore nominato dal cliente e tenuto alla riservatezza di verificare la conformità di ProTimer al presente accordo

ADV. Se, dopo la presentazione delle relative prove, vengono accertate violazioni dell'accordo ADV da parte di ProTimer, quest'ultima è tenuta a mettere in atto immediatamente e gratuitamente misure correttive adeguate.

9.3 I suddetti diritti di informazione e di verifica del cliente sussistono solo nella misura in cui le CG non concedono al cliente altri diritti di informazione e di verifica che corrispondano ai requisiti pertinenti delle leggi sulla protezione dei dati applicabili. Inoltre, tali diritti di informazione e di verifica sono soggetti al principio di proporzionalità e alla tutela degli interessi meritevoli di protezione (in particolare gli interessi di sicurezza o di segretezza) di ProTimer. Se non diversamente concordato tra le parti contraenti, il cliente si fa carico di tutti i costi dell'informazione e dell'esame, compresi i costi interni di ProTimer.

10. MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO ADV

10.1 ProTimer si riserva il diritto di modificare il presente Accordo ADV (a) se ciò è necessario per adeguarsi agli sviluppi giuridici o (b) se ciò non comporta un peggioramento della sicurezza complessiva del trattamento commissionato e non ha (a discrezione di ProTimer) un effetto negativo significativo sui diritti degli interessati interessati dal trattamento commissionato.

10.2 ProTimer informa il cliente delle modifiche che intende apportare al presente accordo ADV ai sensi del punto 10.1 almeno trenta (30) giorni prima della loro entrata in vigore. Se il cliente desidera opporsi alla modifica, può annullare l'accordo ADV entro trenta (30) giorni dalla data di notifica tramite posta, lettera o se disponibile nel software. Se non viene presentata alcuna obiezione entro questo periodo, la modifica si considera approvata.

11. DISPOSIZIONI GENERALI

11.1 In deroga a qualsiasi requisito di forma scritta concordato tra le parti nelle CGC, il Contratto ADV può essere concordato o modificato elettronicamente tra le parti.

11.2 Se il presente Accordo ADV richiede una richiesta o una comunicazione scritta, (per le comunicazioni al Cliente) un'e-mail all'indirizzo del Cliente fornito a Pro-Timer o (per le comunicazioni a ProTimer) un'e-mail a info@protimer.ch soddisferà il requisito della forma scritta.

11.3 I termini relativi alla protezione dei dati, quali "dati personali", "trattamento", "responsabile del trattamento", "valutazione d'impatto sulla protezione dei dati", ecc. hanno il significato loro attribuito nel GDPR dell'UE o, a seconda del contesto, nella LPD svizzera. "Violazione dei dati" significa "violazione dei dati personali".

11.4 Le Parti si sottomettono alla scelta del foro stabilito nelle CGC per tutte le controversie e i reclami derivanti da o in relazione al presente Contratto ADV.

11.5 L'eventuale invalidità o nullità di una o più disposizioni dell'Accordo ADV non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. La disposizione invalida o nulla sarà sostituita dalla disposizione che le parti contraenti avrebbero concordato in buona fede e dal punto di vista economico se fossero state a conoscenza del difetto al momento della conclusione dell'Accordo ADV. Lo stesso vale in caso di lacune nell'Accordo ADV.

Degersheim, 16.06.2023